

Lo status di immigrato alla luce del concetto di stratificazione civica: riflessioni sulla situazione italiana

Matteo Rinaldini

RPS

Nel presente articolo si espone una particolare interpretazione delle trasformazioni avvenute durante gli ultimi quarant'anni delle politiche migratorie adottate dai paesi di destinazione dei flussi migratori (e in particolare dagli Stati occidentali). Secondo questa interpretazione l'evoluzione delle politiche migratorie contemporanee avrebbe dato vita ad un processo di progressiva costruzione di un sistema di stratificazione civica. Se si adotta questa lente interpretativa, cambia il modo di osservare le istituzioni legate alle politiche migratorie, in quanto l'adozione di un tale frame analitico

permette di cogliere e assumere criticamente non solo gli aspetti di chiusura e/o di apertura delle politiche rispetto all'integrazione dei migranti nel loro complesso, ma anche gli aspetti di differenziazione e stratificazione civica dei migranti e tra i migranti. Successivamente ci si soffermerà sul modello di regolazione degli accessi e di integrazione socio-giuridica dei migranti che si è affermato in Italia, mettendone in luce i suoi tratti distintivi, ma anche il suo allineamento ai modelli di integrazione socio-giuridica presenti in altri i paesi europei (e non solo europei).

1. Introduzione

Nel 1989 Zolberg, in un articolo seminale apparso sulla «International Migration Review», affermava provocatoriamente che in futuro le politiche migratorie avrebbero sempre più acquisito un ruolo determinante nell'orientare gli spostamenti degli individui e nel delinearne le caratteristiche (Zolberg, 1989). La provocazione di Zolberg, evidentemente, aveva l'obiettivo di riportare l'attenzione sulla dimensione politico-normativa dei processi migratori. Infatti, nonostante che a partire dagli anni '70 del XX secolo si fossero verificate importanti trasformazioni della regolazione dei flussi e del soggiorno dei migranti da parte degli Stati nazionali, in generale i *migrant studies* tendevano a trascurare la dimensione politico-normativa. Da allora ad oggi le analisi e le riflessioni che si sono susseguite sulle politiche migratorie con-

temporanee e sulle loro caratteristiche sono state numerose. Nelle pagine successive si presenta una tra le tante interpretazioni dell'evoluzione delle politiche migratorie degli Stati nazionali occidentali (e dei relativi sistemi di integrazione socio-giuridica dei migranti) avvenuta durante gli ultimi quarant'anni. Secondo l'interpretazione che si propone le politiche migratorie attuali non sarebbero semplicemente spiegabili attraverso dinamiche di restringimento o allargamento *tout court* dei canali di accesso e dei diritti di cittadinanza dei migranti (polarizzazione che caratterizza l'attuale dibattito sulle politiche migratorie), ma piuttosto sarebbero spiegabili come un processo di progressiva costruzione di un sistema di stratificazione civica, ovvero di un sistema basato sulla relazione diseguale tra differenti categorie di individui e lo Stato attraverso l'attribuzione e/o la negazione di differenti spettri di diritti civili (Morris, 2003). Se si adotta questa lente interpretativa, cambia il modo di osservare le istituzioni legate alle politiche migratorie, in quanto l'adozione di un tale *frame* analitico permette di cogliere e problematizzare non solo gli aspetti di chiusura e/o gli aspetti di apertura delle politiche rispetto all'integrazione dei migranti nel loro complesso, ma anche gli aspetti di differenziazione e stratificazione civica dei migranti e tra i migranti e l'ineguale distribuzione dei diritti. In quest'ottica il modello di integrazione socio-giuridica dei migranti che si è affermato in Italia presenta certamente delle caratteristiche peculiari, ma risulta essere anche allineato ai modelli di integrazione socio-giuridica presenti in altri i paesi europei (e non solo europei).

2. *Stratificazione civica come migration management, ovvero le politiche migratorie contemporanee come fattori generativi di un ordine civico (e sociale) stratificato*

È Lockwood che per primo propone l'adozione del *frame* analitico della stratificazione civica per interpretare le trasformazioni e i tratti salienti delle società contemporanee. Secondo il sociologo inglese, nelle società capitalistiche avanzate la stabilità dell'ordine sociale sarebbe stata perseguita attraverso un processo di progressiva de-istituzionalizzazione della gerarchia degli status sociali e un parallelo processo di istituzionalizzazione delle relazioni di potere. In altri termini, con lo sviluppo dello status legale della cittadinanza, ciò che avrebbe mantenuto un carattere gerarchico su un piano normativo-

legale all'interno della società sarebbe solo la condizione di inclusione o di esclusione dallo status di cittadino e l'afferenza piena o la deroga da esso; ciò significa che non esisterebbe una ben definita gerarchia di status legali in base alla quale una determinata distribuzione di ricchezza o di altra risorsa di potere possa essere giudicata illegittima, se non in riferimento alla inclusione o alla esclusione nello status di cittadinanza e alla afferenza piena o alla deroga rispetto ad esso; allo stesso tempo il processo di istituzionalizzazione delle relazioni di potere avrebbe reso tali relazioni sempre meno soggette a cambiamenti, garantendo in una certa misura la conformità del rango, della ricchezza e dell'autorità, ma anche limitando la possibilità di una re-distribuzione su larga scala di potere sulla base di un meccanismo di mercato. Tutto ciò avrebbe generato un sistema di stratificazione civica, ovvero «un insieme di modalità attraverso le quali l'istituzionalizzazione della cittadinanza struttura direttamente o indirettamente opportunità di vita e identità sociali sotto condizioni di ineguaglianza sociale ed economica» (Lockwood, 1996, p. 532, *traduzione nostra*). Il presupposto alla base della riflessione di Lockwood è che il principale punto di riferimento per l'analisi dell'integrazione sociale può essere rappresentato da quel complesso rapporto tra democrazia, mercato e welfare, la cui pretesa di legittimità è basata sulla sua incorporazione nei diritti civili, politici e sociali di cittadinanza. Per utilizzare le parole di Lockwood, «questo risulta essere un altro modo per dire che l'impatto sull'integrazione sociale dei cambiamenti nella struttura di classe non è diretto, ma mediato da istituzioni che regolano e legittimano una serie di ineguaglianze e di relazioni di potere molto più ampia di quella che deriva dalla classe definita in riferimento a proprietà di mercato e competenze» (Lockwood, 1996, p. 532, *traduzione nostra*). Questa prospettiva rappresenta, quindi, un rovesciamento della questione che è stata tradizionalmente al centro delle analisi e del dibattito sulla stratificazione sociale e allo stesso tempo un *frame* analitico capace di ridare linfa vitale a tale dibattito. Si tratta, infatti, di passare dal chiedersi come la formazione delle classi sociali agisce sull'integrazione sociale al chiedersi come l'integrazione sociale agisce sulla formazione delle classi, intendendo per integrazione sociale il principale contesto istituzionale in riferimento al quale le diverse tipologie di azioni individuali e collettive acquisiscono un senso in quanto misure di un livello di maggiore o minore coesione sociale¹.

RPS

Matteo Rinaldini

¹ Ciò non significa che adottare un approccio di questo tipo implichi ignorare o

Secondo Morris il *frame* analitico di Lockwood risulterebbe essere particolarmente appropriato per individuare le caratteristiche comuni agli attuali modelli di *management dell'immigrazione* adottati dai paesi di destinazione dei flussi (in particolare, ma non esclusivamente, i paesi europei); un *frame* analitico in grado di rilevare i processi di omogeneizzazione delle politiche migratorie nazionali prodotti dalle regolazioni normative sovranazionali e dai processi economici internazionali, ma anche capace di cogliere l'importanza e il peso che continuano ad avere i diversi Stati nazionali nel regolare e selezionare l'accesso e il soggiorno degli immigrati.

2.1 L'adozione del frame analitico della stratificazione civica come via d'uscita dalle secche del dibattito sulle politiche migratorie

Morris, rifacendosi al dibattito relativo alle caratteristiche e alle trasformazioni delle politiche migratorie durante gli ultimi decenni, individua importanti elementi di valore analitico sia nelle interpretazioni che enfatizzano il perdurante potere dello Stato nazionale, che si manifesterebbe attraverso la sua capacità di esercitare un potere di controllo sulle entrate e sulla distribuzione dei diritti ai migranti (da cui traspare la persistenza del significato simbolico e materiale della cittadinanza nazionale) (Joppke, 1998; Joppke, 2005), sia nelle interpretazioni che individuano la comparsa (anche se in stato embrionale) di una sorta di società post-nazionale, dalla quale deriverebbe la possibilità da parte dei migranti di allargare sempre di più il proprio spettro di diritti e che renderebbe la cittadinanza nazionale ridondante (Soy-sal, 1994; Kostakopoulou, 2002). Allo stesso tempo Morris riconosce come analiticamente valide le interpretazioni che enfatizzano i vincoli introdotti dagli attuali processi di internazionalizzazione dell'economia e l'aumento del peso che tali processi possiedono all'interno della co-

porre in secondo piano categorie e fattori economici, occupazionali e demografici tipici dell'analisi della stratificazione di classe; al contrario, l'assunzione di importanza di tali categorie e fattori è mantenuta, ma alla pari dell'assunzione delle categorie e dei fattori derivanti dall'analisi della stratificazione civica (Lockwood, 1996). Allo stesso tempo un approccio di questo tipo avrebbe il vantaggio di evitare di ridurre il problema dell'ordine sociale a spiegazioni per le quali la stabilità o l'instabilità dell'ordine sociale sarebbe relazionata senza alcuna mediazione a condizioni socio-psicologiche degli individui o alle deboli/forti costrizioni delle relazioni economiche di più o meno ristretti gruppi di riferimento.

struzione delle politiche migratorie da parte degli Stati nazionali e degli organismi sovra-nazionali, ma non ritiene che tali vincoli abbiano comportato un vero e proprio processo di denazionalizzazione delle politiche migratorie, ma piuttosto una ri-articolazione della sovranità statale in materia di regolazione dei processi migratori (Hollifield, 2004; Koppe, 2003). Non a caso, nonostante in letteratura sia largamente diffusa l'idea che le politiche migratorie europee a partire dal secondo periodo post-bellico siano suddivisibili in tre fasi cronologicamente distinte e sequenziali, Morris ritiene che i tratti specifici di ciascuna fase siano in realtà compresenti nelle politiche migratorie contemporanee e che esse agiscano simultaneamente, determinando un certo grado di reciproca conflittualità, ma in una certa misura risultando anche compatibili² (Morris, 2003).

Morris, quindi, coglie la validità analitica di diverse interpretazioni (spesso opposte tra loro) delle politiche migratorie contemporanee e naturalmente non trascura le implicazioni che ciascuna di esse ha relativamente alle dinamiche di restrizione o allargamento dei diritti dei migranti; allo stesso tempo, tuttavia, ne mette in luce la non reciproca esclusività. Infatti, se da una parte è incontestabile che la nascita e lo sviluppo di diverse agenzie di regolazione sovra-nazionali abbia favorito la crescita di importanza e la diffusione dei diritti umani all'interno delle diverse regolazioni normative nazionali, è altrettanto incontestabile il fatto che i vincoli e le limitazioni alla sovranità dello Stato nazionale da parte di istituzioni internazionali risultano essere largamente auto-imposti dagli stessi Stati nazionali, a partire dall'adesione ai relativi trattati e alle relative convenzioni. Inoltre, l'esistenza di convenzioni e accordi internazionali non esclude il fatto che essi possano essere applicati in modo diverso a seconda del singolo Stato nazionale³. In altre parole, «nonostante si possa concordare sul fatto

² In genere l'evoluzione delle politiche migratorie dei paesi europei (e non solo europei) è suddivisa in tre fasi: la fase in cui prevalgono le *State oriented migration policies*, caratterizzata da un ruolo attivo dello Stato nel reclutamento di *labour migration*; la fase in cui prendono il sopravvento le *stop migration policies*, caratterizzata dalla chiusura dei mercati del lavoro nazionali e da *welfare protectionism*; la fase in cui si affermano le *human rights oriented migration policies*, caratterizzata dalla accresciuta importanza dei diritti umani all'interno delle diverse regolazioni nazionali.

³ Ad esempio garantendo protezione solo alla parte di cittadini a cui la convenzione si riferisce ed escludendone un'altra parte; riferendosi a specifici gruppi sociali piuttosto che ad altri; estendendo solo una specifica tipologia di diritti e limitando o negando l'estensione di altre tipologie.

che le convenzioni che si riferiscono esplicitamente ai diritti universali dell'uomo risultano avere un carattere maggiormente inclusivo, si deve assumere anche il fatto che tali convenzioni non comportano nessuna vera sfida al diritto dello Stato di governare l'accesso e il soggiorno degli stranieri. Queste convenzioni possono affermare una gerarchia di diritti assoluti, limitati e qualificati [...] e allo stesso tempo lasciare spazi per significative differenze nazionali nel riconoscerli e nel renderli operativi» (Morris, 2003, p. 77, *traduzione nostra*). Si tratta, quindi, di collocare analiticamente l'attuale regolazione dei processi migratori non semplicemente all'interno di un processo di de-nazionalizzazione (o de-territorializzazione), ma piuttosto all'interno di un quadro di *rescaling* dello spazio di potere politico-economico (Sassen, 2008). Se si concorda con tutto ciò, l'analisi delle politiche migratorie assume traiettorie e significati differenti. Infatti, nonostante il dibattito contemporaneo sia prevalentemente centrato sulla questione se le politiche migratorie a livello nazionale ed europeo siano caratterizzate da aspetti di chiusura o da aspetti di apertura rispetto al passato e sulla questione se lo Stato abbia mantenuto o ceduto sovranità in materia di regolazione dei flussi migratori a favore delle istituzioni internazionali, secondo la Morris si dovrebbe invece considerare il fatto che gli Stati nazionali hanno sviluppato vere e proprie *strategie di management* dei processi migratori lungo una traiettoria *transcalare* (o per lo meno *multiscalare*) del loro potere economico e politico. La questione interessante, quindi, secondo la Morris, non è valutare il peso che hanno nelle diverse politiche migratorie gli elementi di chiusura riconducibili alle agenzie regolatrici nazionali in opposizione agli elementi di apertura riconducibili alle agenzie regolatrici sovra-nazionali (o viceversa), ma piuttosto comprendere come tali elementi, di diversa derivazione e talvolta contraddittori, siano stati gestiti e mediati all'interno delle politiche migratorie e che effetti e implicazioni tale gestione e mediazione ha prodotto (Morris, 2003, p. 78). Una delle modalità di gestione e di mediazione (per la precisione di *management*), secondo la studiosa, è proprio la costruzione di un sistema di stratificazione civica, un ordine civico stratificato a cui corrisponde una distribuzione diseguale di diritti sociali, civili e politici.

2.2 Migration management e stratificazione civica

Una componente chiave nel sistema di stratificazione civica, così come Lockwood lo ha descritto, è la costruzione di strumenti formali di

inclusione ed esclusione rispetto ai diritti a cui gli individui hanno accesso. Per quel che riguarda i migranti, secondo Morris, la competizione di diverse regolazioni situate a differenti livelli (dal locale al sovra-nazionale) riguardanti l'accesso e il soggiorno ha contribuito a produrre diversi status socio-giuridici di residenza a cui corrispondono differenti spettri di diritti di cittadinanza. In Europa il sistema di stratificazione civica prende forma a partire dalla relativamente ovvia differenziazione tra *status di cittadinanza nazionale*, *status di cittadinanza dell'Unione europea* e *Third country national status (Tcn status)*, tre condizioni a cui corrispondono diversi spettri di diritti, ma non si esaurisce in questa tripartizione. Il *Tcn status*, infatti, è costituito da una serie di sottogruppi derivanti ancora una volta dalla competizione di regolazioni e convenzioni internazionali e da regolazioni elaborate (o ratificate) a livello nazionale riguardanti l'accesso e il soggiorno nel territorio comunitario o nazionale dei cittadini non-comunitari.

La *prima traiettoria di sotto-stratificazione* del *Tcn status* risulta essere prodotta da una parte dalla *provenienza* (intesa come cittadinanza di appartenenza) del soggetto che entra e risiede nel territorio e, dall'altra, dal riconoscimento formale da parte dello Stato del *motivo di accesso e di soggiorno* (ad esempio per motivi di lavoro, per motivi di ricongiungimento familiare, per richiesta d'asilo, per studio, per malattia, ecc.) o, specularmente, dalla mancanza di un riconoscimento formale di un qualsiasi motivo di accesso (nel qual caso lo status del migrante è quello irregolare). L'attribuzione di diversi status di residenza ai migranti sulla base di elementi quali la provenienza e il motivo di accesso e di soggiorno non solo produce e legittima il loro accesso differenziato ai diritti di cittadinanza, ma regola anche il loro diritto ad accedere al mercato del lavoro (in alcuni casi concedendolo solo parzialmente, in altri casi negandolo e quasi mai consentendolo senza alcun vincolo), e stabilisce vincoli e limiti temporali al diritto di soggiornare sul territorio nazionale e/o comunitario. Le distinzioni sopra riportate, quindi, condizionano ampiamente anche le future traiettorie di integrazione dei migranti, in alcuni casi prevedendo la possibilità di stabilizzazione sul territorio, in altri casi non prevedendola.

Proprio il *grado di stabilizzazione* e il relativo spettro di diritti di cittadinanza previsto dal tipo di status di residenza acquisito dal migrante costituisce la *seconda traiettoria di sotto-stratificazione* del *Tcn status*, quello che Kofman definisce *l'asse chiave del sistema di stratificazione civica*. «in particolare è stata consolidata e ampliata la differenziazione tra *denizens*, definiti come residenti di lungo periodo, *possessori di un permesso*

RPS

Matteo Rinaldini

di soggiorno temporaneo, in permanente attesa di una decisione riguardo il loro status, e irregolari. L'asse chiave della differenziazione tra status di residenza a lungo termine e status di residenza temporaneo è stata utilizzata (da parte degli organismi di regolazione dei processi migratori) per perseguire numerosi obiettivi» (Kofman, 2005, p. 456, *traduzione nostra*). Lo status di residenza a lungo termine (*long term residence status*), lo status di residenza a breve termine (*short term residence status*) e lo status irregolare (*irregular status*), quindi, risultano essere i tre status di residenza costitutivi della *seconda traiettoria di sotto-stratificazione civica*.

L'incrocio tra la *prima traiettoria (o asse) di sotto-stratificazione civica* e la *seconda traiettoria (o asse) di sotto-stratificazione civica* produce una serie estremamente diversificata di condizioni di soggiorno, finendo per delineare un quadro assai frammentato ed eterogeneo di status socio-giuridici e di spettri di diritti di cittadinanza ad essi collegati.

Il processo di stratificazione descritto schematicamente sopra, tuttavia, non esaurisce le caratteristiche di un sistema di stratificazione civica. Ogni sistema di stratificazione (civica e/o sociale), infatti, prevede che accanto alla gradazione in strati e alla loro gerarchizzazione siano presenti anche meccanismi di reclutamento, ovvero canali, più o meno stretti, che permettano agli individui di transitare da uno strato all'altro. Per quel che riguarda il sistema di stratificazione civica prodotto dalle politiche migratorie, la definizione di una molteplicità di status socio-giuridici è stata accompagnata dalla creazione di specifici dispositivi che regolano il passaggio da uno status di residenza all'altro. Infatti, nonostante le politiche migratorie degli Stati membri dell'Unione europea tendano a limitare per legge la possibilità per i migranti di trasformare formalmente il motivo di soggiorno nel paese ospite, gli stessi paesi membri hanno istituito dispositivi che offrono la possibilità ai migranti di acquisire uno status di residenza maggiormente sicuro. In altri termini, nelle politiche migratorie dei paesi aderenti all'Unione europea (ma anche di molti altri paesi del mondo) sono contemplati dispositivi che permettono ai migranti di progredire da uno status di residenza irregolare ad uno status di residenza regolare; successivamente, da uno status di residenza temporalmente determinato, che conferisce un accesso fortemente parziale ai diritti di cittadinanza e insicuro sul piano del soggiorno, ad uno status di residenza temporalmente indeterminato, a cui corrisponde uno spettro di diritti di cittadinanza più ampio; infine da uno status di residenza da migrante (a breve o a lungo termine) all'acquisizione della piena cittadinanza nazionale (Morris, 2003). Questi dispositivi che regolano l'in-

tegrazione socio-giuridica dei migranti sono definiti da Bauböck *regole di transizione* (Bauböck, 1991), ovvero le regole (o i criteri) che stabiliscono i requisiti che il migrante deve soddisfare per acquisire uno status di residenza maggiormente sicuro o per mantenere lo status di residenza che ha acquisito in passato. In un sistema di *stratificazione civica*, dunque, le regole (o i criteri) di transizione tra uno status e l'altro assumono una posizione centrale, in quanto da essi dipende l'ampiezza dei canali di transizione e il tasso di mobilità intra-sistemica. In altre parole, dalle *regole di transizione* dipende la collocazione (temporanea o permanente; breve o prolungata) dei soggetti nei diversi strati, l'allocatione dei compensi sociali e la possibilità di passare da uno strato all'altro. È la stessa Morris che sottolinea l'importanza e la valenza generale delle *regole di transizione* per ogni sistema di *stratificazione civica* prodotto dalle politiche migratorie (indipendentemente dalle specificità nazionali): «questi passaggi sono governati dalle regole di transizione [...] che possono essere differenti nei dettagli a seconda dello Stato nazionale a cui si riferiscono, ma dalle quali traspare la base su cui poggiano i processi di inclusione e di esclusione e il loro scopo» (Morris, 2003, p. 80). Le regole di transizione, tuttavia, devono essere ispirate a *principi procedurali, impersonali e universalistici*, in quanto da esse dipende l'aspirazione alla legittimità e all'efficienza dell'intero sistema di *stratificazione civica* e di conseguenza la stabilità dell'ordine sociale. Lockwood, per quelle che chiama *le regole del gioco* di un sistema di stratificazione civica (l'equivalente delle regole di transizione di Morris) individua il *merito* come principio a cui tali regole tendono ad ispirarsi. Morris, spingendosi oltre, identifica nella *capacità di auto-mantenimento* del migrante e nell'*assenza di reati* da parte dello stesso due specifiche *regole di transizione* comuni a tutte le politiche migratorie, rendendo esplicita l'accezione di merito in cui tali regole sono declinate e svelando l'ideologia economicista e securitaria sottostante alle regolazioni dei processi migratori dei paesi di destinazione. In altri termini, la dimostrazione di non rappresentare un pericolo per la sicurezza e di essere in grado di mantenersi con mezzi propri – dimostrazione che, nella quasi totalità dei casi, si traduce nella disponibilità di un reddito da lavoro – garantisce la possibilità al migrante di transitare da uno status di residenza temporaneo e meno sicuro ad uno status di residenza a lungo termine e maggiormente sicuro e/o da uno status di residenza con un limitato spettro di diritti di cittadinanza ad uno status di residenza a cui corrisponde uno spettro di diritti di cittadinanza più ampio; allo stesso modo, la dimostrazione di essere in grado di

RPS

Matteo Rinaldini

mantenersi avendo la garanzia di una occupazione è il requisito necessario per la transizione da uno status di residenza irregolare ad uno status di residenza regolare. La transizione, tuttavia, può avvenire anche in direzione contraria, nel senso che alla mancata dimostrazione della capacità di auto-mantenimento il migrante può non solo mancare la transizione ad uno status di residenza maggiormente sicuro e garantito, ma anche perdere lo status di residenza acquisito e tornare ad uno status di residenza più incerto e meno garantito o addirittura irregolare.

Risulta scontato che la dimostrazione dell'auto-mantenimento come *regola di transizione* e specifica declinazione del principio di *merito*, equivalendo nella quasi totalità dei casi alla dimostrazione di essere occupati o alla garanzia di avere accesso al mercato del lavoro, si traduce in una condizione di partenza di estrema debolezza dei migranti nel mercato del lavoro e in particolare nella relazione con il datore di lavoro; condizione di debolezza, peraltro, che si ripropone ogni qualvolta si presenta la necessità di un rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Il caso italiano: dall'emergenza al consolidamento di un sistema di stratificazione

Per comprendere le modalità attraverso le quali si è strutturato un sistema di stratificazione civica in Italia, è necessario ripercorrere brevemente lo sviluppo delle politiche migratorie durante gli ultimi trent'anni. Il susseguirsi di diversi provvedimenti legislativi nazionali e di ratifiche di direttive a carattere europeo in materia di migrazioni ha dato vita ad un sistema caratterizzato dalla differenziazione degli status di residenza dei migranti e da una distribuzione ineguale dei diritti di cittadinanza. Tutto ciò non significa che i provvedimenti legislativi che si sono succeduti in Italia presentino tutti le stesse caratteristiche o che siano stati ispirati da un unico principio. Tuttavia, ciascuno di essi indubbiamente ha contribuito, attraverso integrazioni e modifiche, a edificare un modello di integrazione socio-giuridica basato sulla differenziazione degli status di residenza e dei diritti ad essi collegati (similmente ad altri paesi europei).

3.1 La differenziazione degli status di residenza dei migranti

Le modifiche apportate dalla legge 189/2002 Bossi-Fini hanno consolidato in senso restrittivo un sistema di stratificazione civica le cui

basi, tuttavia, erano già state gettate negli anni precedenti. La differenziazione degli status di residenza, in particolare, trova origine nelle normative che si sono avvicinate durante gli anni '90. Per fare chiarezza conviene quindi iniziare da qui.

L'adesione dell'Italia al trattato di Shenghen nel 1990 ebbe l'effetto di irrigidire il confine tra lo status di residenza irregolare e lo status di residenza regolare dei migranti. Due anni più tardi, nel 1992, un provvedimento legislativo restrinse significativamente le possibilità di acquisizione della cittadinanza per i migranti e per i figli dei migranti nati in Italia. Già nel 1992, dunque, erano stati modificati i due punti estremi di quello che con il passare del tempo avrebbe assunto sempre più la forma di un sistema di stratificazione civica: il gradino più basso, quello dello status di residenza irregolare, che equivale alla completa esclusione dal sistema dei diritti di cittadinanza; il gradino più alto, quello dell'acquisizione dello status di cittadino, che equivale alla completa equiparazione del migrante ai cittadini italiani (Einaudi, 2007). Negli anni successivi il susseguirsi di provvedimenti normativi avrebbe provveduto a regolare la stratificazione dello spazio socio-giuridico intercorrente tra questi due estremi.

Nel 1998 la legge Turco-Napolitano, successivamente trasfusa nel Testo unico sull'immigrazione, ha prodotto un vero e proprio modello di integrazione dei migranti sul piano socio-giuridico, la cui complessa e articolata struttura architettonica fu realizzata principalmente attraverso la differenziazione di svariati status di residenza e l'istituzione dei criteri che ne regolavano il mantenimento (o la perdita) e la transizione ad un diverso status. In continuità con le leggi precedenti, la legge del 1998 ha stabilito che a diversi motivi di ingresso dovessero corrispondere diversi permessi di soggiorno e ha collegato al possesso di questi ultimi differenti spettri di diritti di cittadinanza, a partire dal diritto di prorogare o meno il permesso. Solo alcuni permessi di soggiorno per motivi di lavoro prevedevano la possibilità di rinnovo e/o la conversione in altro tipo di permesso di soggiorno⁴. Per i permessi

⁴ La legge, ad esempio, non prevedeva che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale potesse essere rinnovato, né che potesse essere trasformato in un altro tipo di permesso di lavoro (subordinato o autonomo). Allo stesso modo la legge stabiliva che all'ingresso per lavoro in casi particolari (gli impieghi che rientravano all'interno delle tipologie di lavoro contenute nell'articolo 27 del Testo unico sull'immigrazione) corrispondesse un permesso di soggiorno specifico della durata massima di due anni (al termine dei quali

di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (come per quelli per lavoro autonomo) la legge prevedeva la possibilità di rinnovo, ma alla condizione che il migrante soddisfacesse determinati requisiti come l'assenza di reati gravi durante il periodo di soggiorno in Italia e soprattutto la dimostrazione di essere occupato con un regolare contratto di lavoro⁵. In altri termini a partire dal 1998 sono stati istituiti e regolamentati diversi tipi di *short term residence status*: il rinnovo di alcuni di questi status risultava essere vincolato ad alcune condizioni, ma davano la possibilità di prolungare il soggiorno regolare sul territorio e di passare ad uno status con un più ampio spettro di diritti di cittadinanza; altri status di residenza, invece, non potevano essere mantenuti nel tempo.

Contemporaneamente alla creazione di una molteplicità di *short term residence status* la legge Turco-Napolitano, accogliendo alcune direttive europee, ha anche creato la carta di soggiorno, documento di autorizzazione allo status di residenza a lungo termine (a tempo indeterminato) a cui il migrante può accedere dopo 5 anni di soggiorno regolare e continuativo sul territorio. Con questo provvedimento è stato istituito per la prima volta in Italia un *long term residence status* per i migranti, al quale corrispondeva uno spettro di diritti prima di allora inaccessibili per questi ultimi, se non attraverso l'acquisizione della cittadinanza italiana. La carta di soggiorno introduceva anche la possibilità di interrompere il vincolo tra il permesso di soggiorno e lo svolgimento di una specifica attività come lo studio e il lavoro e limitava il rischio di espulsione dal territorio dello Stato. Si trattava a tutti gli effetti dell'istituzione di uno status di *denizenship* (*denizen*: cittadinanza del residente, *n.d.r.*). L'acquisizione e in parte il mantenimento della carta di soggiorno, tuttavia, prevedevano che l'immigrato dimostrasse di possedere determinati requisiti sul piano del soggiorno, su quello economico e su quello penale. La carta di soggiorno poteva essere ottenuta dopo 5 anni di residenza regolare e continuativa. Un periodo di residenza irregolare comportava una sorta di annullamento

(l'immigrato era tenuto a rientrare nel paese d'origine), non rinnovabile né trasformabile in altro tipo di permesso.

⁵ Nel caso in cui alcuni di questi requisiti non fossero soddisfatti, la legge prevedeva la revoca del permesso di soggiorno o, in caso di disoccupazione, la sostituzione con un permesso di soggiorno per disoccupazione della durata temporale limitata, al termine del quale, nel caso l'immigrato non avesse trovato un nuovo impiego, non era più possibile soggiornare regolarmente in Italia.

degli anni di residenza regolare precedenti e ciò rappresentava indubbiamente una forte limitazione all'accesso allo status di *denizenship* per i migranti. Proprio in ragione del vincolo della continuità del soggiorno regolare, l'acquisizione della carta di soggiorno era riservata ai migranti che possedevano un permesso di soggiorno che consentiva un numero illimitato di rinnovi (ed erano, quindi, esclusi tutti gli immigrati che possedevano un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per l'articolo 27, richiedenti asilo, ecc.).

A cavallo del secolo, le politiche migratorie italiane avevano già prodotto l'impalcatura di un ordine civico fondato sulla stratificazione e la distribuzione ineguale dei diritti di cittadinanza. Quattro anni dopo la Turco-Napolitano, la legge Bossi-Fini 189/2002 ha consolidato e modificato in senso restrittivo i criteri per l'acquisizione della carta di soggiorno e, quindi, per l'acquisizione di un *long term residence status*. Per quel che riguarda, invece, gli *short term residence status*, la legge del 2002 ne ha rafforzato il carattere temporaneo, vincolando ancora più strettamente di quello che fece la legge precedente – ma coerentemente con gli orientamenti delle politiche migratorie degli altri paesi europei – il diritto a risiedere e la graduale acquisizione di diritti di cittadinanza al grado di inserimento lavorativo del migrante. In altri termini la Legge Bossi-Fini, come si capirà meglio nella prossima sezione, ha agito sulle regole di transizione da uno status all'altro (comprese quelle relative al passaggio dall'irregolarità alla regolarità), producendo un rafforzamento della gradazione degli status di residenza, ma non introducendone dei nuovi rispetto al passato.

3.2 Il processo di istituzionalizzazione delle regole di transizione

È noto che fin da quando l'Italia è diventata paese di destinazione dei flussi migratori il principale dispositivo di regolarizzazione dell'accesso e del soggiorno dei migranti è stato quello della regolarizzazione di massa (o sanatoria). Ciò che in questa sede si intende mettere in evidenza è il fatto che dopo la sanatoria del 1990 (la terza in ordine cronologico), la quale stabiliva che per acquisire lo status di residenza regolare era sufficiente dimostrare di risiedere in Italia da un determinato periodo di tempo, di essere occupati o, se disoccupati, di essere iscritti agli elenchi di disoccupazione degli uffici di collocamento, le regolarizzazioni di massa che sono state aperte fino ad oggi hanno tutte previsto, come criterio principale per potere transitare da uno status di residenza irregolare ad uno status di residenza regolare, la garanzia da parte del migrante di una

occupazione dipendente regolare. Per la stessa «sanatoria dedicata» del 2009, specificamente limitata al lavoro di cura e assistenza familiare, era richiesta la garanzia di un contratto di lavoro.

Al dispositivo delle sanatorie periodiche si è sostituito/sovrapposto il meccanismo delle quote annuali, il quale ha previsto strutturalmente la garanzia di una occupazione regolare. Tale meccanismo, entrato a pieno regime solo nel 2002 (ma istituito dalla Turco-Napolitano del 1998), avrebbe dovuto rappresentare il principale canale d'ingresso per motivi di lavoro in Italia, si sarebbe dovuto sostituire al dispositivo delle sanatorie e soprattutto avrebbe dovuto rappresentare il sistema attraverso il quale si sarebbe potuto risolvere l'annoso problema della regolarizzazione *ex post* dei migranti. Nei fatti, tuttavia, non si è verificato né un superamento vero e proprio del dispositivo delle sanatorie periodiche, né un vero e proprio cambiamento di direzione rispetto alla tendenza a regolarizzare a posteriori gli ingressi⁶.

Il cambiamento più significativo apportato dalla Legge Bossi-Fini è stato però quello dell'introduzione del contratto di soggiorno sia per coloro che emergevano da una condizione di residenza irregolare, sia per coloro che già erano in condizione di residenza regolare. Il contratto di soggiorno è un contratto tra lavoratore immigrato e datore di lavoro della durata massima di due anni, stipulabile successivamente alla firma del contratto di lavoro e necessario all'ottenimento e/o al rinnovo del permesso di soggiorno. Nel contratto sono indicati i diritti/doveri del datore di lavoro e del lavoratore migrante relativamente al soggiorno di quest'ultimo. La durata specifica del contratto di soggiorno, tuttavia, risulta essere diversa a seconda del tipo di contratto di lavoro con cui è assunto il lavoratore straniero ed essendo il rilascio, la durata e il rinnovo del permesso di soggiorno subordinato alla stipula, alla durata e alla validità del contratto di soggiorno, le scadenze del primo risultano essere strettamente legate alle scadenze del secondo. In altri termini, dopo l'introduzione del contratto di soggiorno, la durata del permesso di soggiorno è risultata es-

⁶ Con il passare del tempo, infatti, è diventato sempre più evidente che in prevalenza non sono i soggetti residenti all'estero ad usufruire delle quote, come prevede la legge, ma piuttosto immigrati clandestini o *overstayers* già soggiornanti in Italia. Il meccanismo delle quote, lontano dall'essere un modello alternativo a quello delle sanatorie, ne ha riprodotto le stesse dinamiche sociali: la persistenza di almeno un periodo di irregolarità sul piano del soggiorno e sul piano lavorativo sono rimaste delle costanti nelle esperienze dei migranti in Italia; periodi di irregolarità necessari per una eventuale futura regolarizzazione.

sere strutturalmente legata al tipo di contratto di lavoro (laddove la legge precedente prevedeva una relativa autonomia in quanto era previsto un progressivo allungamento della durata del permesso di soggiorno ad ogni rinnovo).

Su un piano giuridico, l'introduzione dell'istituto del contratto di soggiorno ha rappresentato indubbiamente una frattura con il passato (Calafà, 2009). Da più parti sono stati messi in luce gli aspetti di debolezza, le contraddizioni e gli elementi di ipocrisia celati dietro la procedura farraginoso e il dispositivo della chiamata nominale previsti dal contratto di soggiorno (Guariso, 2006; McBritton, 2007). Molti giuslavoristi hanno anche messo in evidenza come il contratto di soggiorno dia adito a diversi conflitti giurisprudenziali soprattutto in riferimento al principio di parità di trattamento tra lavoratore straniero e lavoratore autoctono e tra lavoratori stranieri di diversa provenienza sancito dall'art. 10 della Convenzione OIL del 1975 e ratificata dall'Italia nel 1981 (De Margheriti, 2005; Ludovico, 2004). Diversi costituzionalisti, inoltre, hanno giudicato l'introduzione del contratto di soggiorno non conforme al principio di parità di trattamento di tutti i lavoratori (italiani e non italiani) sancito dagli artt. da 35 a 40 della Costituzione (Angiolini, 2002; Bonetti, 2004). Al di là dei conflitti che gli studiosi di diritto hanno ravvisato, è interessante comunque notare che la genesi del contratto di soggiorno è rintracciabile in quella più vasta operazione di ri-regolamentazione del mercato del lavoro contenuta nel Libro bianco del 2001 e da cui è derivata la legge 30 del 2002, a dimostrazione del fatto che il contratto di soggiorno può essere assunto, anche su un piano giuridico, come un provvedimento legislativo finalizzato alla regolazione del mercato del lavoro e che, solo se collegato a tale finalità, è possibile coglierne il significato più profondo. Inoltre è importante avere presente che il contratto di soggiorno, pur essendo un prodotto specifico della produzione normativa italiana, vorrebbe essere l'accoglimento di una proposta direttiva europea (in verità mai approvata definitivamente), la quale individua i parametri dell'equilibrio tra sistema economico e lavoro migrante nella richiesta della prova della necessità economica e nell'offerta in cambio di diritti per i cittadini di paesi terzi⁷. Tutto ciò dovrebbe essere sufficiente a mettere in luce il carattere transcalare delle politiche migratorie e a introdurre elementi per sprovvincializzare il dibattito sulla regolazione degli accessi e dell'integrazione dei migranti.

⁷ Com (2001), 386 def., dell'11 luglio del 2001.

Allo stesso tempo, in una prospettiva sociologica, l'introduzione del contratto di soggiorno, pur rappresentando un salto di qualità rispetto ai dispositivi di regolazione precedenti, è inseribile in una linea di continuità. Il contratto di soggiorno può essere assunto, infatti, come uno stadio superiore di un processo di istituzionalizzazione delle *regole di transizione* iniziato negli anni precedenti e finalizzato alla regolazione dell'accesso e della permanenza dei migranti sul territorio e nel mercato del lavoro. Il contratto di soggiorno costituisce una forma altamente burocratizzata (e in quanto tale consolidata e stabile) del dispositivo, in una certa misura già presente, che prevede uno scambio tra dimostrazione di auto-mantenimento (o di essere occupati) da parte del migrante e concessione di diritti di cittadinanza da parte dello Stato. In altri termini con il contratto di soggiorno il contratto di lavoro diviene *regola di transizione* ad alto livello di istituzionalizzazione; un'istituzione in grado di tracciare un solco profondo (ma mai invalicabile) tra chi è riconosciuto meritevole di avere diritti (seppur parziali) e chi non lo è (Cozzi, 2007; Pugliese, 2002/2003); tra chi possiede il diritto di avere diritti e chi no; tra chi possiede il diritto di acquisirne sempre di più e chi deve accontentarsi di avere uno spettro limitato di diritti sociali, civili e politici.

4. *Riflessioni conclusive*

Dovrebbe essere evidente che l'interpretazione degli attuali sistemi di management dell'immigrazione come generatori di ordini civici stratificati, e non semplicemente come meccanismi di riduzione generalizzata dei diritti dei migranti, non restituisce una visione edulcorata delle politiche migratorie contemporanee. Questa lettura delle politiche migratorie ammette che alcune fasce di popolazione migrante risultano avere maggiori diritti rispetto al passato e che sono stati creati dispositivi di graduale acquisizione dei diritti di cittadinanza; d'altra parte, però, lo stesso *frame* analitico mette bene in evidenza il fatto che una larga fascia di migranti risulta essere completamente privata di diritti, che una fascia altrettanto larga di migranti possiede uno spettro parziale di diritti e soprattutto che i dispositivi istituiti di graduale acquisizione dei diritti, in particolare quello del possesso di un contratto di lavoro, producono una condizione di prolungata vulnerabilità, dalla quale i migranti possono tentare di uscire solo dimostrando in modo continuativo di essere utili e meritevoli. In altri termini, all'interno di

una prospettiva che assume la stratificazione civica come sistema di management dell'immigrazione, il processo di stratificazione dei diritti e la produzione di regole di transizione tra uno status e l'altro basate sulla garanzia di una occupazione risultano essere elementi costitutivi della regolazione dell'integrazione dei migranti, ma anche elementi critici in quanto produttori di diseguaglianze su un piano giuridico e generatori di ingiustizie su un piano sociale. I contemporanei processi di deregolamentazione del mercato del lavoro, di destrutturazione del sistema di tutele dei lavoratori e di precarizzazione delle condizioni di lavoro, inoltre, hanno l'effetto di rendere la condizione di vulnerabilità dei migranti ancora più strutturale ed estesa. L'attuale crisi economica internazionale rende tutto ciò particolarmente evidente e non a caso nell'ultimo anno alcuni osservatori internazionali hanno rilevato con preoccupazione come le attuali politiche migratorie durante una fase di crisi occupazionale tendano ad alimentare le disuguaglianze e le asimmetrie anche su un piano civico.

Come si è tentato di mostrare nelle pagine precedenti, l'Italia non costituisce un'eccezione rispetto al panorama internazionale. «Precarietà costante» (Mottura e Rinaldini, 2009), «fatica di Sisifo» (Zincone, 2001), «soft-apartheid» (Basso e Perocco, 2003), «integrazione subalterna» (Ambrosini, 2005) sono solo alcune tra le definizioni del modello di integrazione degli immigrati prodotto in Italia che richiamano più o meno direttamente un sistema di stratificazione civica. La stessa Morris ha definito quello italiano un sistema emergente di stratificazione civica simile nei suoi tratti essenziali a quelli presenti in altri paesi europei anche se dotato di alcune peculiarità, come i relativamente ampi margini di autonomia delle autorità locali nell'amministrazione delle normali pratiche di soggiorno e la persistenza di un alto tasso di discrezionalità nel regolare le transizioni dei migranti tra i diversi status di residenza (Morris, 2001; Morris, 2003). In alcuni casi tali peculiarità del sistema italiano sono state considerate in grado di offrire maggiori opportunità ai migranti per «infilarsi negli interstizi burocratici» e aggirare le rigidità delle normative. In altri casi, invece, queste stesse peculiarità sono state ritenute capaci di generare percorsi di integrazione più incerti e condizioni di soggiorno più vulnerabili e precarie (Ambrosini, 2005; Jordan, Strath e Triandafyllidou, 2003). All'interno di un *frame* analitico come quello della stratificazione civica, discrezionalità e autonomia assumono, invece, le sembianze di elementi organici funzionali alla possibilità di rendere la stratificazione, la sua gradazione e la mobilità intra-sistemica variabili a seconda delle con-

RPS

Matteo Rinaldini

tingenze e delle specifiche aree del paese. Dai recenti provvedimenti normativi in materia di immigrazione in Italia emerge, inoltre, una tendenza a rafforzare la stratificazione civica e a irrigidire le regole di transizione. Il cosiddetto «pacchetto sicurezza» approvato dal Senato nel 2009 ha segnato ancor più nettamente il confine tra regolarità e irregolarità attraverso l'introduzione del reato di clandestinità; ha prodotto una ulteriore stratificazione degli status di residenza regolari e una modifica in senso restrittivo delle *regole di transizione* attraverso l'introduzione del «contratto di integrazione» e il meccanismo dei crediti per il rinnovo del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno Ce (ex carta di soggiorno); ha ristretto ulteriormente alcuni diritti vincolandoli a nuovi requisiti; allo stesso tempo ha modificato, questa volta in senso concessivo, le regole di transizione per i migranti in possesso di titoli di studio elevati (master e dottorati) conseguiti in Italia, tracciando la direzione per la costruzione di percorsi di integrazione agevolati per i cosiddetti «*high skilled migrants*» (Sabattini, 2009). In altri termini il sistema di stratificazione civica si sta dimostrando dinamico e in grado di adattarsi ai cambiamenti socioeconomici dell'ambiente. Contemporaneamente il consolidamento e il rafforzamento del sistema di stratificazione civica risulta essere anche generatore di tensioni sociali crescenti e di vere e proprie tragedie individuali e collettive. La rivolta dei braccianti di Rosarno (la maggioranza dei quali, pur lavorando in nero, possedeva un permesso di soggiorno) e la loro successiva «deportazione» e la morte di una bambina nigeriana di meno di due anni per la scelta da parte di una struttura ospedaliera milanese di non prestare le dovute cure a causa della tessera sanitaria scaduta del padre (anch'esso regolare sul piano del soggiorno, ma disoccupato) sono solo la punta dell'iceberg. Si tratta, però, di capire se le tensioni generate da questo stato di ingiustizia siano convogliabili in forme organizzate di conflitto sociale inclusivo (quindi non solo dei migranti) in grado di esprimere un progetto alternativo di regolazione dell'integrazione all'interno della società. Ma questo, appunto, non pare essere un problema che riguarda solo i migranti.

Riferimenti bibliografici

- Ambrosini M., 2005, *Sociologia delle migrazioni*, Il Mulino, Bologna.
Angiolini V., 2002, *Immigrazione e lavoro*, «Rivista Giuridica del Lavoro e della previdenza sociale», vol. 53, n. 1, pp. 135-140.

- Basso P. e Perocco F. (a cura di), 2003, *Gli immigrati in Europa. Diseguaglianze, razzismo, lotte*, Franco Angeli, Milano.
- Bauböck R., 1991, *Immigration and the Boundaries of Citizenship*, Centre for Research in Ethnic Relations, Warwick.
- Bonetti P., 2004, *Ingresso, soggiorno e allontanamento*, Sezione I, *Profili generali e costituzionali*, in Nascimbene B. (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Cedam, Padova.
- Calafà L., 2009, Il contratto di lavoro degli stranieri tra sicurezza pubblica e mercato, «Lavoro e Diritto», n. 4, pp. 542-562.
- Cozzi S., 2007, *Migranti e clandestini. Questioni di confine*, Sapere 2000, Roma.
- De Margheriti M.L., 2005, *Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato*, in Tursi A. (a cura di), *Lavoro e immigrazione*, Giappichelli, Torino.
- Einaudi L., 2007, *Le politiche dell'immigrazione in Italia dall'Unità ad oggi*, Laterza, Bari.
- Guariso A., 2006, *Le incrollabili ipocrisie in tema di lavoro immigrato*, «D&L: rivista critica di diritto del lavoro», n. 1, pp. 35-52.
- Hollifield J.F., 2004, *The Emerging Migration State*, «International Migration Review», vol. 38, n. 3, pp. 885-912.
- Joppke C. (a cura di), 1998, *Challenge to the Nation-State: Immigration in Western Europe and the United States*, Oxford University Press, Oxford.
- Joppke C., 2005, *Exclusion in the Liberal State. The Case of Immigration and Citizenship Policy*, «European Journal of Social Theory», vol. 8, n. 1, pp. 43-61.
- Jordan B., Strath B. e Triandafyllidou A., 2003, *Comparing cultures of discretion*, «Journal of Ethnic and Migration Studies», vol. 29, n. 2, pp. 373-395.
- Kofman E., 2005, *Citizenship, Migration and the Reassertion of National Identity*, «Citizenship Studies», vol. 9, n. 5, pp. 453-467.
- Koppe O., 2003, *The Leviathan of Competitiveness: How and Why Do Liberal States (Not) Accept Unwanted Immigration?*, «Journal of Ethnic and Migration Studies», vol. 29, n. 3, pp. 431-448.
- Kostakopoulou T., 2002, *Long-Term Resident Third-Country Nationals in the European Union: Normative Expectations and Institutional Openings*, «Journal of Ethnic and Migration Studies», vol. 28, n. 3, pp. 443-462.
- Lockwood D., 1996, *Civic Integration and Class Formation*, «British Journal of Sociology», vol. 47, n. 3, pp. 531-550.
- Ludovico G., 2004, *Profili sostanziali: la disciplina del lavoro subordinato*, in Nascimbene B. (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Cedam, Padova.
- McBritton M., 2007, *La legge italiana sull'immigrazione e l'inclusione sociale*, «Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale», vol. 58, n. 3, pp. 569-593.
- Morris L., 2001, *The Ambiguous Terrain of Rights: Civic Stratification in Italy's Emergent Immigration Regime*, «International Journal of urban and regional research», vol. 25, n. 3, pp. 497-516.
- Morris L., 2002, *Managing Migration: Civic Stratification and Migrant Rights*, Routledge, Londra.

- Morris L., 2003, *Managing Contradiction: Civic Stratification and Migrants' Rights*, «International Migration Review», vol. 37, n. 1, pp. 74-100.
- Mottura G. e Rinaldini M., 2009, *Migrants' Paths in the Italian Labour Market and in the Migrant Regulatory Frameworks: Precariousness as a Constant Factor*, in McKay S. (a cura di), *Refugees, Recent Migrants and Employment. Challenging Barriers and Exploring Pathways*, Routledge, New York.
- Pugliese E., 2002/2003, *Immigrazione e politiche migratorie in Europa e in Usa*, «La critica sociologica», nn. 143-144, pp. 1-8.
- Sabattini S., 2009, *Pacchetto sicurezza, l'intento è di escludere*, «Inchiesta», vol. 39, n. 164, pp. 16-20.
- Sassen S., 2007, *Per una sociologia della globalizzazione*, Einaudi, Torino.
- Soysal Y.N., 1994, *Limits of Citizenship. Migrants and Postnational Membership in Europe*, University of Chicago Press, Chicago-Londra.
- Zincone G., 2001, *Utili, diseguali, dissimili*, in Zincone G. (a cura di), *Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati. Secondo rapporto sull'integrazione degli immigrati in Italia*, Il Mulino, Bologna.
- Zolberg A.R., 1989, *The Next Waves: Migration Theory for a Changing World*, «International Migration Review», vol. 23, n. 3, pp. 403-430.